

Banche e clienti la fiducia è da ricostruire

Nicola Borzi

■ Giovedì scorso, giusto nelle ore in cui CariFerarra, l'ultima delle quattro banche "risolte" il 22 novembre 2015, trovava finalmente in Bper un acquirente, dopo sette mesi di lavoro la Commissione parlamentare per le semplificazioni presieduta dall'onorevole Bruno Tabacchi presentava alla Camera il documento finale varato il 21 dicembre sulla semplificazione e sulla trasparenza nei rapporti con gli utenti nei comparti finanziario, bancario e assicurativo. Un'indagine conoscitiva basata su decine di audizioni che hanno coinvolti i vertici di Banca d'Italia, Consob, Ivass, Abi, Ania, Federkasse, Assopopolari, associazioni dei consumatori, docenti universitari, rappresentanti del mondo delle professioni della consulenza e promozione finanziarie.

Il quadro che emerge fotografa le esigenze comuni di settori sempre più convergenti e indica al legislatore un decalogo di proposte per semplificare le relazioni tra intermediari e clienti, aumentare la trasparenza, accrescere la comunicazione e sviluppare l'educazione finanziaria dei cittadini. Tra le altre, trovano riscontro alcune delle proposte avanzate oltre un anno fa dal Sole 24 Ore nel suo "Manifesto del risparmio" e sostenute da Plus24, come la necessità di individuare forme di informativa precontrattuale semplificate sulla fattispecie del "bugiardino" per i prodotti finanziari che ricalchi l'esperienza del documento precontrattuale base (il Kiid) dei fondi comuni.

» **pag 3**

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ALL'INTERNO**PIAZZA AFFARI**

Banche quotate, le occasioni

» Borzi pagina 10

BIG DATA

Come fidarsi di chi sa tutto?

» Criscione pagina 15

FINANZA SOSTENIBILE

Report sociali, arriva Consob

» D'Angerio pagina 17

PATOLOGIE FINANZIARIE

Smi, chiuse le indagini

» Elli pagina 18

BORSE E BOLLE**Europa a sconto rispetto agli Stati Uniti
Le occasioni con un occhio ai dividendi**

> PAG. 9

ARTECONOMY24**Avanguardia russa,
un tesoro tutto da scoprire**

> PAG. 20-21



El Lissitzky, 1922

LA POSTA DEL RISPARMIATORE. IL PREMIO TRATTENUTO È RESO PER LA POLIZZA GIÀ LIQUIDATA > PAG. 12

l'Eredità

**CONIUGI, CONVIVENTI E UNITI CIVILMENTE:
COME GIOCARE D'ANTICIPO
PER RISPARMIARE IN COSTI E TASSE**

GLI STRUMENTI
Testamento, usufrutto,
nuda proprietà, polizze
e patti di famiglia
per la successione

GLI INTERMEDIARI
Come districarsi
nella burocrazia
allo sportello
tra banche e Poste

SCOPRI UN NUOVO PERCORSO PER IL TUO**FUTURO FINANZIARIO**

IL FUTURO È NELLE TUE MANI

MESSAGGIO PUBBLICITARIO

PRENDI IL VOLO CON I NUOVI LEVA FISSA X3 SU AZIONI



AZIONE DI RIFERIMENTO ¹	LONG/SHORT	CODICE ISIN	CODICE NEGOZIAZIONE
ENI	LONG +3x	LU1560712850	SENI3L
	SHORT -3x	LU1560750942	SENI3S
ENEL	LONG +3x	LU1560751080	SENL3L
	SHORT -3x	LU1560751163	SENL3S
FIAT CHRYSLER	LONG +3x	LU1560751247	SFCA3L
	SHORT -3x	LU1560751320	SFCA3S
TELECOM ITALIA	LONG +3x	LU1560751759	STIT3L
	SHORT -3x	LU1560751833	STIT3S
GENERALI	LONG +3x	LU1560752138	SGEN3L
	SHORT -3x	LU1560752302	SGEN3S

Il Gruppo Societe Generale quota su **Borsa Italiana (SeDeX) 10 nuovi certificati che, grazie ad un sottostante costituito da un apposito indice a leva¹, puntano a replicare la performance giornaliera moltiplicata per x3 (+3 ovvero -3) di 5 azioni Blue Chip italiane, fatto salvo per la decurtazione dei costi ed altri oneri.**

Rispetto all'investimento diretto in azioni, questi certificati permettono di **consumare meno capitale** (grazie alla leva) e possono essere utilizzati per strategie di **trading** (al rialzo o al ribasso) o di copertura. Inoltre, si applica la c.d. **"Tobin Tax" prevista per i derivati** e non per le azioni².

La leva x3 è fissa e viene **ricalcolata ogni giorno** sul prezzo di riferimento dell'azione, pertanto è valida **solo per la giornata** e non per periodi di tempo superiori al giorno (c.d. compounding effect)³.

Questi certificati sono emessi da SG Issuer⁴. **Non è prevista la protezione del capitale** e possono esporre ad una perdita massima pari al capitale investito. Questi prodotti sono **a complessità molto elevata**, altamente speculativi e presuppongono un approccio di breve termine. Il loro prezzo può aumentare o diminuire considerevolmente nel tempo.

Per maggiori informazioni: www.prodotti.societegenerale.it/leverage | info@sgborsa.it | 02 89 632 569 | Numero verde 800 790 491



¹ Gli indici sottostanti che replicano una posizione con leva giornaliera +3 o -3 sulle citate azioni sono: per SENI3L "Solactive Eni Long x3 Index"; per SENI3S "Solactive Eni Short x3 Index"; per SENL3L "Solactive Enel Long x3 Index"; per SENL3S "Solactive Enel Short x3 Index"; per SFCA3L "Solactive Fiat Chrysler Long x3 Index"; per SFCA3S "Solactive Fiat Chrysler Short x3 Index"; per STIT3L "Solactive Telecom Italia Long x3 Index"; per STIT3S "Solactive Telecom Italia Short x3 Index"; per SGEN3L "Solactive Assicurazioni Generali Long x3 Index"; per SGEN3S "Solactive Assicurazioni Generali Short x3 Index". Gli indici sottostanti considerano i dividendi e la componente di finanziamento. In caso di movimenti avversi ed estremi del sottostante (oltre 16,6%) è previsto il ricalcolo infragiornaliero della leva.

² Ci si riferisce all'imposta sulle transazioni finanziarie di cui alla Legge 228/2012 e al Decreto Ministeriale del 21/02/2013, come applicabile alla data della presente pubblicazione. Si consiglia agli investitori di chiedere assistenza al proprio consulente fiscale al fine di determinare il regime fiscale applicabile alla loro specifica situazione.

³ Il ribasamento giornaliero della leva causa il cosiddetto compounding effect (effetto della performance composta) e pertanto i certificati replicano indicativamente (al lordo dei costi e altri oneri) la performance dell'azione di riferimento moltiplicata per +3 o -3 solo durante la singola seduta di negoziazione (e non per periodi superiori). Nel caso in cui si mantenga la posizione nel certificato per più giorni, è opportuno rivedere ogni mattina tale posizione incrementandola o diminuendola al fine di riportarla in linea con le proprie esigenze di trading o di copertura. Inoltre, al fine della corretta comprensione del meccanismo di calcolo delle performance si segnala che l'orario di rilevazione del Prezzo di Riferimento dei certificati (17:30) e del Prezzo di Chiusura delle azioni (17:35) sono differenti: ciò può portare a rilevare discrepanze nelle performance che sono tuttavia solo apparenti.

⁴ SG Issuer è un'entità del Gruppo Societe Generale. L'investitore è esposto al rischio di credito di Societe Generale (rating S&P A; Moody's A2; Fitch A) che agisce in qualità di Garante di questi certificati. In caso di default di Societe Generale, l'investitore incorre in una perdita del capitale investito.

Questi prodotti sono soggetti alle disposizioni della Direttiva 2014/59/UE in materia di risanamento e risoluzione degli enti creditizi, a seguito della cui applicazione l'investitore potrebbe incorrere in una perdita parziale o totale del capitale investito (esempio bail-in). Il Regolamento UE n. 236/2012 prevede l'obbligo di comunicazione alla Consob delle posizioni nette corte in azioni quotate superiori allo 0,2% ed ogni successiva variazione dello 0,1%. Ulteriori indicazioni su <http://www.consob.it/web/area-pubblica/vendite-allo-scoperto> Base, approvato dalla CSSF in data 20/07/2016, i relativi Supplementi e le Condizioni Definitive (Final Terms) del 02/02/2017, inclusive della Nota di Sintesi dell'emissione, disponibili su www.prodotti.societegenerale.it e presso Société Générale - via Olona 2, 20123 Milano, ove sono illustrati in dettaglio i relativi meccanismi di funzionamento, i fattori di rischio ed i costi dei prodotti.

COVER STORY

FAMIGLIE E SUCCESSIONE

Eredità, chi non l'affronta «paga» le conseguenze

Pensandoci per tempo
con testamento,
usufrutto
e nuda proprietà
c'è un bel risparmio

Gianfranco Ursino

■ C'è chi per scaramanzia, non ne vuole sentire parlare e pensa di essere immortale. C'è chi, invece, preparandosi al peggio, decide di gestire per tempo l'eredità per ragioni puramente familiari ed evitare che gli eredi si trovino un domani ad affrontare lunghissimi contenziosi e conflitti generazionali.

TRA CUORI E DENARI

Ma l'eredità è una risorsa preziosa non solo dal punto di vista affettivo. Ci sono considerazioni anche di ordine economico che dovrebbero spingere gli italiani a muoversi in anticipo, ovvero in vita, per risparmiarli in termini di oneri e tasse. L'imposta di successione si presenta spesso molto pesante, soprattutto quando si arriva all'appuntamento del tutto imprevisto. È per questo che la gestione del patrimonio ereditario, mirata a minimizzare il carico fiscale, è un tema su cui sempre di più i consulenti finanziari cercano di sensibilizzare i loro clienti. La normativa, infatti, lascia aperto qualche spiraglio per pagare meno tasse.

L'ATTUALE TASSAZIONE

Per l'imposta di successione a carico degli eredi (e che colpisce anche le donazioni) sono previste aliquote e franchigie differenziate in base al grado di parentela con il defunto (vedi scheda a lato). «Pianificare la successione in vita — spiega Massimo Doria, presidente della società di consulenza Kleros, specializzata sui temi della tutela e della trasmissione del patrimonio — è un diritto e un dovere che ognuno di noi dovrebbe avere nei confronti dei propri cari, anche perché le soluzioni in vita esistono e possono risolvere molte problematiche». Il semplice esempio esposto a lato evidenzia come in assenza di pianificazione, grazie alle elevate franchigie attualmente in essere, si evitano le imposte agli eredi, ma lasciando importanti oneri ai figli in seguito al successivo evento del coniuge superstite. «Quasi nessuno — prosegue Doria — pensa al problema legato al «rimbalzo successorio», termine che individua le problematiche legate alla successione prevista nella naturale dinamica della catena generazionale: dal *de cuius* al coniuge e da questo ai figli. Pertanto l'abbinamento dei testamenti di entrambi i coniugi, redatti considerando l'analisi di tutte le loro componenti patrimoniali, eviterebbe di subire il «rimbalzo successorio» consentendo ai genitori di trasmettere il patrimonio ai figli in maniera integra e soprattutto consapevole». Fin qui se nell'asse ereditario entrano solo ingenti somme di denaro, come nel nostro esempio.

USUFRUTTO E NUDA PROPRIETÀ

Ma se oltre al capitale nel patrimonio familiare ci sono anche case di proprietà? «Per il patrimonio immobiliare — suggerisce Doria — è consigliabile la donazione con riserva di usufrutto, magari con diritto di accrescimento al coniuge superstite. In tal modo l'usufrutto si estinguerà solo alla morte di entrambi i coniugi». Il valore dell'usufrutto è dettato dal Testo unico imposta successioni e donazioni, con dei coefficienti che tengono conto dell'aspettativa di vita del titolare del diritto.

«Se per esempio il valore catastale dell'immobile su cui un 64enne ha istituito l'usufrutto è di 100mila euro — conclude Doria — l'imposta di donazione viene calcolata su un valore decurtato del 50%, ovvero 50mila euro». Inoltre andrebbe a pagare le imposte che, con le attuali tariffe, sono molto basse e anticiperebbe gli eventuali aumenti delle rendite catastali e delle imposte successorie e l'eventuale diminuzione delle franchigie paventate a più riprese dai vari governi negli ultimi anni.

ITALIA «PARADISO FISCALE»

Rispetto alla tassazione prevista in altri Paesi, in Italia l'imposta di successione è agevolata. L'aliquota massima in Germania, Usa e Francia può giungere rispettivamente fino al 50%, 55% e 60%. Solo per fare alcuni esempi. Ecco perché le eredità potrebbero finire, prima o poi, nel mirino di qualche Governo e decidere di armonizzare le aliquote, o quan-

tomeno avvicinarle, a quelle degli altri Paesi. Con questo scenario è lecito quindi attendersi nei prossimi anni un aumento di richieste, da parte di famiglie e aziende, di suggerimenti su come operare per trasferire il patrimonio agli eredi in maniera ordinata e possibilmente integro da imposte di successione. Problematiche successorie che non riguardano solo i grandi patrimoni, ma anche i piccoli risparmi di una vita che le famiglie meno abbienti depositano in banca, in Posta o su qualche polizza assicurativa (si vedano gli articoli alle pagine 6 e 7).

LE «NUOVE» FAMIGLIE

Negli ultimi anni le statistiche hanno rilevato un aumento nel numero di famiglie separate, divorziate, con figli provenienti da diversi matrimoni. Pensando di ovviare a tali problemi molte coppie decidono la convivenza, che è una relazione esclusa nei diritti successori, anche dalla recente legge Cirinnà che ha esteso le tutele successorie alle coppie omosessuali (si veda l'approfondimento in pagina). Tra i componenti di una convivenza di fatto, registrata o meno, non nasce alcun diritto successorio: né alla quota di legittima, né alla chiamata ereditaria qualora non vi sia testamento. L'unica via per regolare il trasferimento del patrimonio al convivente superstite è quella testamentaria.

gianfranco.ursino@ilssole24ore.com

@g_ursino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tra aliquote e franchigie

LA DIFFERENZA

Le imposte di successione e donazione che si applicano al valore della quota o dei beni eccedenti la franchigia eventualmente spettante in base al rapporto di parentela che intercorre tra beneficiario e defunto

Coniuge e parenti in linea retta

4% SUCCESSIONE

Con franchigia di un milione di euro per ogni beneficiario sul valore netto dell'asse ereditario (massa dei rapporti attivi e passivi)

4% DONAZIONE

Con franchigia *a tantum* di un milione di euro sul valore dei beni donati (immobili valore catastale)

Fratelli e sorelle

6% SUCCESSIONE

Con franchigia di 100mila euro per ogni beneficiario sul valore netto dell'asse ereditario (massa dei rapporti attivi e passivi)

4% DONAZIONE

Con franchigia di 100mila euro sul valore dei beni donati (immobili valore catastale)

Altri parenti fino al 4° grado, affini in linea retta, affini in linea collaterale fino al 3°

6% SUCCESSIONE

Senza franchigia sul valore netto dell'asse ereditario (massa dei rapporti attivi e passivi)

6% DONAZIONE

Senza franchigia sul valore dei beni donati (immobili valore catastale)

Altri soggetti (convivenzi - terze persone)

8% SUCCESSIONE

Senza franchigia sul valore netto dell'asse ereditario (massa dei rapporti attivi e passivi)

8% DONAZIONE

Senza franchigia sul valore dei beni donati (immobili valore catastale)

Portatori di handicap riconosciuti grave ai sensi della l. 104/1992

4-6-8% SUCCESSIONE

A seconda del tipo di grado di parentela sul valore netto dell'asse ereditario con franchigia di 1,5 milioni di euro (massa dei rapporti attivi e passivi)

4-6-8% DONAZIONE

Sul valore dei beni donati a seconda del tipo di grado di parentela con franchigia di 1,5 milioni di euro (immobili valore catastale)

NOTA: se tra i beni della successione ci sono beni immobili si applicano due ulteriori imposte per le quali non valgono le franchigie sopra illustrate: (1) imposta ipotecaria del 2% sul valore catastale oppure 200 euro se trattasi di prima casa per uno dei beneficiari (basta un beneficiario); (2) imposta catastale dell'1% sul valore catastale oppure 200 euro se trattasi di prima casa per uno dei beneficiari (basta un beneficiario)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Convivenza poco tutelata e costosa

Per la successione
meglio unioni civili
o il matrimonio

Federica Pezzatti

■ Nel 2015 sono stati celebrati in Italia 194.377 matrimoni, circa 4.600 in più del 2014: è l'aumento più consistente dal 2008. Dal 2008 al 2014, i matrimoni sono invece calati in media di quasi 10.000 l'anno. Anche per motivi economici cresce chi convive senza optare per matrimonio o unione civile, l'istituto introdotto dal 2016 in Italia per le coppie dello stesso sesso. Chi convive, anche dopo le novità della legge Cirinnà resa operativa nelle scorse settimane dai decreti attuativi, non acquisisce diritti successori: non si acquisisce lo *status* di erede necessario o legittimo. L'unico diritto che la legge riconosce a chi non si è sposato né unito civilmente è quello di abitazione. Il *partner* superstite al proprietario di casa (solo se la convi-

venza è stata registrata) può abitarvi per almeno due anni, o tre anni se vi risiedono anche suoi figli minori o disabili e fino a un massimo di cinque per un periodo pari alla convivenza.

Neppure i patti di convivenza introdotti dalla Cirinnà (legge 20 maggio 2016 n. 76, in vigore dal 5 giugno 2016), possono disciplinare aspetti ereditari né fanno nascere diritti successori, a differenza delle «unioni civili» (introdotte nella stessa legge) nelle quali i componenti, dello stesso sesso, sono equiparati ai coniugi anche per i diritti successori. «L'oggetto dei contratti di convivenza è regolato dal comma 53 dell'articolo 1 della Cirinnà, ma il contratto di convivenza si configura come un «contenitore» che può essere riempito con varie pattuizioni: dalla fissazione della residenza alle modalità di contribuzione ai bisogni della famiglia, alla scelta del regime patrimoniale», spiega Gianluca Abbate, consigliere nazionale del notariato. Non esistono modelli *standard* e non è possibile determinare costi indicativi per questi atti, proprio per le differenti configurazioni che

IL NUOVO VOCABOLARIO DELLE CONVIVENZE

Convivenza

L'ordinamento prevede tre tipi di convivenza: 1) «semplice» (né registrata né regolamentata da contratto); 2) «registrata» se la coabitazione risulta da un certificato di stato di famiglia; i conviventi acquisiscono alcuni diritti (tra i quali alimenti e diritto di abitazione fino a massimo cinque anni); 3) «convivenza regolata con contratto».

Contratti di convivenza

I contratti di convivenza sono contratti liberamente redatti tra le parti in forma scritta, a pena nullità, con atto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio o da un avvocato che ne attestino la conformità. Non sono ammessi tra persone vincolate da precedente matrimonio.

assumono. Vanno stipulati obbligatoriamente dal notaio se nel patto ci sono trasferimenti di diritti immobiliari (o quote societarie o beni mobili registrati). «Ma tra i componenti di una convivenza di fatto, registrata o meno o disciplinata con contratto di convivenza, non nasce alcun diritto successorio», precisa il notaio. «Pertanto l'unica strada per istituire erede il proprio convivente è quella di ricorrere alla redazione di un testamento, nei limiti della quota disponibile», conferma Abbate. Dunque si può disporre solo di essa, senza pregiudicare eventuali eredi legittimari: ascendenti e discendenti previsti dal Codice Civile che riserva a essi (dopo coniuge o componenti di unione civile) lo *status* di erede. Per i conviventi si ha dunque anche un peso maggiore delle tasse di successione in quanto, a tutti gli effetti, il superstite che dovesse ereditare, opzione possibile solo se regolata da testamento, pagherebbe un'imposta dell'8% senza franchigia (si veda tabella), eccezione fatta per gli strumenti esenti.

L'ESEMPIO

Nucleo familiare composto da marito e moglie con un unico figlio. Il marito ha un patrimonio in denaro di due milioni di euro e la moglie un milione di euro. Nessuno ha fatto testamento ed entra in gioco la successione legittima



CASO A

Muore prima il marito

Al coniuge è riservata la metà del patrimonio e al figlio l'altra metà



Dopo muore la moglie

Al figlio va tutto il patrimonio



CASO B

Muore prima la moglie

Al coniuge è riservata la metà del patrimonio e al figlio l'altra metà



Dopo muore il marito

Al figlio va tutto il patrimonio



* Una semplificazione amministrativa consente di valutare a forfait arredi, gioielli e contanti con un importo pari al 10% dell'imposta di successione dovuta per il restante attivo ereditario, salvo che siano analiticamente indicati in inventario per un minore importo dimostrato in modo idoneo. Queste attività, per natura, potrebbero sfuggire all'imposta di successione e assoggettandole a "presunzione" il contribuente evita possibili accertamenti

FONTE: Kleros

Quando è in gioco l'impresa di famiglia

Dal testamento al patto di famiglia; dai vincoli societari al trust di scopo

Lucilla Incorvati

Se la famiglia è allargata, il patrimonio cospicuo e magari in mezzo c'è un'impresa, pianificare in anticipo la successione con l'aiuto di un professionista può fare una grande differenza. Anche perché quando in ballo ci sono cifre o beni di una certa entità non è più solo una questione di "risparmio" fiscale. Spesso una scarsa cultura di impresa protesa al passaggio generazionale, unita a possibili ripercussioni dovute a eventi normali e/o straordinari (dai litigi familiari alla scomparsa prematura del capo famiglia) possono far saltare imprese centenarie. Le soluzioni vanno trovate facendo riferimento tanto al diritto di impresa quanto a quello di famiglia. «Nel passaggio di testimone di un'azienda se c'è accordo tra più eredi si può ricorrere al patto di famiglia», suggerisce Arrigo Roveda, presidente del Consiglio notarile di Milano. «In quel caso gli altri eredi che concorrono alla legittima (coniuge e altri figli) andranno ricompensati diversamente (altre proprietà immobiliari, titoli eccetera)». In questo caso il primo passo è individuare all'interno della famiglia il volere dei componenti. Poi, perché l'impresa resti integra, è bene non frazionarla, affidando solo a uno, possibilmente l'erede più capace, la guida dell'azienda.

«Ma se manca l'accordo», aggiunge Roveda, «oppure non è ancora chiaro chi tra i figli/nipoti avrà le effettive competenze per guidare l'impresa, consiglio di ricorrere al testamento, uno strumento revocabile e quindi più flessibile di altri». Come spiega Roveda, se ci sono più figli nati da unioni diverse i diritti tra chi è nato in matrimonio e chi fuori sono identici «quello che cambia per gli eredi è l'eventuale alleanza del coniuge», aggiunge Roveda. «Per esempio, se ci sono due figli nati da un matrimonio con vincolo ancora in essere, e due da un'unione, è chiaro che i primi due figli possono contare sull'appoggio della madre che con loro concorre alla legittima. Se invece c'è stato divorzio la posizione dei quattro figli è identica». Il diritto di famiglia sul fronte successorio non lascia molto spazio in fatto di successione: la quota di legittima è la più alta in Europa, solo un quarto del patrimonio è libero, il resto è riservato. L'unica novità è stato il «Patto di famiglia» che però prevede paletti troppo rigidi. Richiede che ci sia almeno un'unione registrata. Sela donazione non è tombale, da un punto di vista civilistico anche le polizze Vita non risolvono certe questioni. «Sono strumenti fiscalmente efficienti», aggiunge Roveda, «ma non consentono di favorire alcuni eredi più di altri da un punto di vista sostanziale perché quando si apre la successione i premi percepiti in vita oppure

il capitale andato al beneficiario va conteggiato nel computo generale della legittima e quindi con esso compensato». Solo per la parte «libera» da legittima il disponente può favorire chi vuole.

Anche gli esperti della Fiduciaria di Banca Generali hanno suggerito di ricorrere al testamento agli eredi di una nota famiglia di imprenditori nel campo della moda. Alla morte del padre, i tre figli avrebbero ereditato un cospicuo patrimonio composto da attività finanziarie (oltre 10 milioni), immobili e oltre 300 opere d'arte di diversa natura. «Si è agito su più livelli», spiega Sonia Deho a capo della Fiduciaria, «utilizzando per la parte mobiliare i principali strumenti di mercato (polizze, titoli) e per quella immobiliare la trasformazione/allocazione degli asset immobiliari nel rispetto della volontà del cliente. Le opere d'arte, una volta valutate, sono state divise in tre lotti di uguale valore. È stato elaborato un piano pluriennale di manutenzione, restauro e valorizzazione presso alcuni musei internazionali».

Secondo gli esperti, però, talvolta il testamento non basta quando si interviene sul governo dell'azienda familiare. In alcuni casi si può ricorrere a veicoli societari (società in accomandita per azioni o società semplici), in cui al momento dell'istituzione delle quote, (per esempio una Srl), si pongono dei vincoli. È il caso del nonno che voglia lasciare la guida dell'azienda a un nipote perché lo ritiene più capace del figlio. In questo caso la cessione delle quote viene fatta ponendo il vincolo che il nipote a gestire per un certo numero di anni l'azienda di famiglia oppure se questi è un minore viene nominato un terzo, mantenendo al figlio il diritto di percepire gli utili. Se si vogliono blindare alcune situazioni c'è pure l'istituto del trust con tutti i limiti e le attenzioni del caso. «Ma certamente è la situazione ideale», conclude Roveda, «se si deve blindare un patrimonio in caso di eredi a vario titolo "incapaci"». In questo caso costituire un trust di scopo ha una funzione proattiva.

@lucillaincorvati
© RIPRODUZIONE RISERVATA

I benefici per la disabilità grave previsti dalla legge «dopo di noi»

Nuovi strumenti per garantire chi resta senza famiglia

Antonio Criscione

Pensata proprio per favorire il passaggio generazionale la tutela delle nuove generazioni prevista dalla legge cosiddetta «dopo di noi» (la 112/2016), varata lo scorso anno. La normativa si occupa di garantire strumenti per l'assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. Quindi si tratta di un ambito ben definito (quello delle persone con disabilità grave).

La legge è rivolta a soggetti con grave disabilità, ma con un'ulteriore caratteristica, devono essere prive di sostegno familiare: «in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l'esistenza in vita dei genitori». Quindi si tratta di una situazione ancora più particolare di quella definita a suo tempo dalla legge 104 del 1992 sulla disabilità e caratterizzata dall'assenza di una struttura familiare di sostegno.

La legge prevede (tra l'altro) delle misure fiscali per favorire la destinazione di risorse a sostegno dei soggetti che rientrano nelle categorie interessate, attraverso l'utilizzo di alcuni strumenti previsti dalla legge. Si tratta di trust, affidamento fiduciario (che in realtà è una variante del trust fatta con il ricorso alla normativa nazionale anziché ricorrere a una estera) e fondi speciali. Per favorire l'utilizzo di questi strumenti, è prevista l'esenzione dall'imposta di successione e donazione, e l'applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa di 200 euro. Inoltre sono previste agevolazioni Imu per gli immobili inclusi in uno di questi strumenti e sono previsti sconti fiscali per le erogazioni liberali a favore di questi strumenti. È anche previsto un innalzamento della detrazione delle polizze rischio morte a favore dei soggetti destinatari dei benefici.

I casi in cui finora la normativa in questione è stata utilizzata, risultano — a detta degli esperti consultati da Plus24 — molto limitati. Il notaio Paolo Divizia spiega che «ci sono ancora dubbi importanti nell'applicazione della normativa, che impediscono ai soggetti interessati di farvi ricorso. Occorre infatti un quadro di stabilità per poter accedere a questi istituti che devono durare a lungo nel tempo». È anche vero che le agevolazioni previste dalla legge sono scattate a partire dall'inizio di quest'anno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SOTTO LALENTE

2006

L'INTRODUZIONE DEL PATTO

L'istituto giuridico del Patto di famiglia è stato introdotto attraverso la Legge 14 febbraio 2006 n. 55. Si tratta di un contratto con il quale l'imprenditore trasferisce in tutto o in parte, compatibilmente con le disposizioni in materia, l'azienda familiare a uno o più discendenti.

COVER STORY

FAMIGLIE E SUCCESSIONE

Polizza «cara» ma efficace

Il contratto assicurativo risulta particolarmente flessibile: anche i beneficiari non eredi evitano il Fisco

■ Nella pianificazione successoria le polizze vita, in particolare le *unit linked*, offrono dei benefici, consentendo l'ottimizzazione della gestione finanziaria e dell'imposizione fiscale. Inoltre la liquidazione avviene in tempi più rapidi rispetto a quelli previsti per la chiusura della successione e dunque un contratto di questo tipo fornisce anche ossigeno ai superstiti per fare fronte alle prime necessità in attesa dell'eredità.

Il rovescio della medaglia, non va però dimenticato, risiede nei costi che questi contratti prevedono, soprattutto nella versione standardizzata: spese d'ingresso, commissioni di gestione annuali (spesso pagate anche sui fondi dove il gestore assicurativo investe) nonché elevati costi di riscatto.

Tuttavia, per quanto concerne quei soggetti che vogliono lasciare degli attivi anche a chi non è tra gli eredi legittimi, la polizza è uno strumento da anni utilizzato. La tabella in pagina parla chiaro: i privilegi destinati ai contratti assicurativi in Italia hanno pochi eguali rispetto al resto d'Europa. Le polizze infatti non concorrono a formare l'attivo ereditario. L'indennità (premio e rendimenti) rimborsata

dalla compagnia al beneficiario è esente da imposte di successione (articolo 12 del decreto legislativo n. 346/1990). La legge di stabilità 2015 ha invece eliminato l'esenzione dal pagamento dell'Irpef per gli eredi, che è stata per mantenuta a fronte del rischio mortalità.

Ma al di là del Fisco *light*, i contratti assicurativi hanno anche altre caratteristiche che li contraddistinguono come una maggiore tutela della *privacy*, anche se questa affermazione appare paradossale proprio all'indomani delle vicende giudiziarie che hanno coinvolto la sindaco di Roma, assicurata a sua insaputa.

L'obbligo di riservatezza sui

dati dei beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita, è stato infatti confermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza 17790 dell'8 settembre 2015. Tali generalità infatti riguardano secondo questo orientamento un soggetto terzo che non acquista il diritto al pagamento dell'indennità a titolo di legato o di quota ereditaria, ma *iure proprio* (come previsto dall'articolo 1920 del Codice Civile).

Propria della polizza è anche la flessibilità nella destinazione del patrimonio. Con la possibilità di individuare dei beneficiari e degli importi a questi assegnati purché non vi sia lesione della quota di legittima. Il contraente può infatti

scegliere anche una terza persona non compresa nel nucleo familiare normato dalla legge. Così anche un convivente può essere nominato beneficiario e in tal modo verrà meno il pagamento della tassa di successione che per le persone non legate da parentela sono più elevate e prive di franchigia (si veda la tabella). Tra l'altro, a differenza dei *trust*, al contraente resta la possibilità, in qualsiasi momento e con una semplice comunicazione scritta alla compagnia, di modificare i beneficiari eventualmente anche integrandoli.

Come appare dalla giurisprudenza, la polizza, in particolare le *unit linked*, non possono ledere i diritti previsti dal Codice civile a favore degli eredi legittimi (ascendenti e discendenti). La Corte di Cassazione nella sentenza 3263/2016 del 19 febbraio 2016, ha stabilito che in determinate condizioni un contratto di assicurazione a contenuto finanziario si può configurare come una donazione indiretta. Godono degli stessi diritti anche le polizze di diritto estero o di private insurance che hanno minori vincoli anche per quanto riguarda i beni da conferire a titolo di premio assicurativo. Tutte caratteristiche di cui in passato si è un po' abusato e gli usi distorti hanno attirato l'attenzione del Fisco italiano con successivi problemi di qualificazione da parte dell'amministrazione finanziaria e la perdita dei vantaggi tipici dei prodotti assicurativi di cui si è parlato in precedenza. — **Fe. Pe.**

L'imposta di successione sulle polizze in Europa

Confronto tra i diversi regimi fiscali nazionali

PAESE	IMPOSTA SUL REDDITO E SULLE PLUSVALENZE	IMPOSTA DI SUCCESSIONE	IMPOSTA PATRIMONIALE
Belgio	Esente	**	Non assoggettate
Finlandia	Differite	0%-19%	0%-35%
Francia	Differite	** Imposta sostitutiva 20%-31,25%	0,50%-1,50%
Germania	Differite	7%-50%	Non assoggettate
Italia	Differite	Non assoggettate	0,2% (bollo)*
Lussemburgo	Esente	Non assoggettate	48%
Norvegia	Differite	Non assoggettate	1%
Portogallo	Differite	Non assoggettate	Non assoggettate
Spagna	Differite	34%	81,60%
Svezia	Esente	Non assoggettate	(yield tax annuale)
Regno Unito	Differite	**	Non assoggettate

(*) Esenti le polizze di Ramo I, assoggettate unit e index; (**) Possibilità di ridurre al minimo
FONTE: elaborazione Plus 24 su dati di mercato

Non scordate i contratti assicurativi

Per le dormienti il Mise ha stanziato 20,4 milioni per i rimborsi

Federica Pezzatti

■ Il caso della «polizza a sua insaputa» non è così raro come si potrebbe pensare. Capita, anche con una certa frequenza, infatti che il contraente di un contratto assicurativo indichi un beneficiario fuori dalla cerchia dei propri parenti e senza che questo lo venga mai a sapere. Dopo la scomparsa del «beneficiario» l'indennizzo dovuto dalla compagnia al fortunato soggetto indicato in polizza, talvolta anche enti *no profit*, rischia di confluire nel fondo vittime dei *crack*.

Il problema delle cosiddette polizze dormienti da anni coinvolge migliaia di risparmiatori e non esiste, per i contratti assicurativi (gli unici che si prescrivono), neppure la possibilità di risveglio, prevista invece per conti correnti, assegni e altri rapporti finanziari. Il governo Monti ha portato il termine di prescrizione delle polizze vita da 2 a 10 anni. Ma la normativa si applica solo alle nuove polizze. Per

quelle già emesse, prescritte e già devolute al Fondo (istituito con la legge 266/2005), è possibile chiedere che vengano «risvegliate», presentando una domanda alla Consap che il primo marzo ha avviato il quinto bando (in scadenza il 30 aprile 2017) per restituire, almeno in parte, un risarcimento a chi ha un contratto scaduto tra il 2006 e il 2008. Per sanare queste situazioni tra il 2013 e il 2017 il ministero dello Sviluppo economico ha messo a disposizione 20,4 milioni. I fondi stanziati arrivano da multe e altre sanzioni comminate dall'Antitrust nel corso della sua attività e i rimborsi sono andati ai beneficiari di polizze che scontavano, fino al 2012, una prescrizione dappima annuale (2006) poi biennale (dal 2007 al 2012).

Ma quali sono le avvertenze per chi stipula una polizza affinché, in caso di eventi negativi, i beneficiari si possano attivare? Innanzitutto è buona regola avvisare gli interessati dell'esistenza del contratto, indicandogli anche il luogo in cui si detengono i documenti. Non esistendo ancora un'anagrafe decessi centralizzata a livello nazionale è molto difficile venire a conoscenza della scomparsa degli assicurati e avvisare rintraccia-

DOVE CERCARE LA POLIZZA



IL SERVIZIO DELL'ANIA

Chi vuole sapere se è beneficiario di una polizza magari destinatagli da un parente scomparso può utilizzare il Servizio ricerca coperture assicurative Vita dell'Ania che fornisce informazioni sull'esistenza o meno, sul mercato assicurativo italiano di coperture Vita, relative a persone decedute ipotizzate assicurate, ai richiedenti, ad esempio in qualità di coniugi di tali persone decedute. Il link è il seguente: <http://www.ania.it/it/servizi/ricerca-coperture-vita.html>.

re i beneficiari: così si difendono le compagnie che richiamano il modello francese dove i gruppi assicurativi hanno l'obbligo di verificare se vi siano defunti tra i propri assicurati e possono accedere a banche dati pubbliche centralizzate.

Ma nel frattempo si è attivata anche Ivass che ha aperto nelle scorse settimane un'indagine sulle polizze dormienti che coinvolge 53 compagnie con l'obiettivo di rilevare i primi dati sulla ampiezza del fenomeno e di acquisire informazioni. Queste dovranno essere inviate all'Authority entro il 31 maggio 2017 e riguardano i processi adottati dalle imprese per verificare i decessi degli assicurati e rintracciare i beneficiari. Attualmente il metodo più semplice per verificare se si è beneficiari di eventuali polizze lasciate da una persona scomparsa è quello di accedere al servizio Ania (si veda la scheda a fianco). Inoltre, grazie alle nuove tecnologie, alcune compagnie, in Italia Allianz, hanno già attivato delle *app* che consentono di visualizzare sul proprio *smartphone* tutti i contratti assicurativi in essere e di condividerli (uno o tutti) anche con altre persone.

Esenti da imposta di successione anche i Pir e i titoli di Stato ed equiparati

I fondi comuni sono invece assoggettati solo parzialmente

■ L'utilizzo di prodotti assicurativi esenti dalle imposte successorie viene spesso motivata come strumento di pianificazione successoria. In realtà sono diversi i prodotti finanziari che non prevedono il pagamento delle imposte di successione. Nelle ultime settimane sono apparsi sul mercato, grazie all'ultima legge di Stabilità, i Pir (Piani individuali di risparmio) che possono assumere la veste di fondi comuni, Etf, polizze, gestioni patrimoniali e anche di semplice deposito titoli: veri e propri contenitori fiscali che tra le loro caratteristiche prevedono l'azzeramento delle imposte successorie, oltreché delle tasse sulle rendite finanziarie (vedi anche articolo a pagina 27).

Sotto il profilo della imposta di successione, storicamente (dal dlgs 346/1990) anche i titoli di Stato italiani non concorrono a formare l'attivo ereditario e quindi al loro valore non si applica alcuna aliquota d'imposta. Non vanno compresi nell'asse ereditario neanche i titoli del debito pubblico emessi da Paesi Ue o aderenti allo Spazio economico europeo (See), come anche i titoli emessi da enti e da organismi internazionali (Bei, Bers, Birs eccetera). Sono esenti dalle imposte successorie anche i titoli equiparati ai titoli di Stato, come i Buoni fruttiferi postali.

I titoli del debito pubblico, invece, non sono esenti sotto il profilo dell'imposta di donazione che si applica in misura normale (risoluzione delle Entrate 82/E/1997), anche se la dottrina notarile in via dubitativa sostiene il contrario. Il problema non si pone per i Buoni postali poiché sono titoli nominativi non cedibili e possono essere trasferiti solo per successione causata decesso dell'intestatario.

Poi c'è la particolarità delle quote/azioni di fondi comuni d'investimento e Sicav che non vanno assoggettate all'imposta di successione per il loro intero valore. In questo caso occorre scomputare il valore dei titoli di Stato compresi nel patrimonio del fondo stesso alla data in cui si verifica la morte del sottoscrittore. In altri termini, occorre sottrarre dal valore della quota del fondo comune detenuta dal cuius un valore pari al «peso» percentuale dei titoli di Stato in cui è investito il fondo: ciò perché altrimenti, secondo l'amministrazione finanziaria, ci sarebbe un'indiretta tassazione della trasmissione di titoli di Stato per successione ereditaria (circolare ministeriale n. 37/E/1999).

I gestori dei fondi comuni sono quindi tenuti a rilasciare, su richiesta degli eredi, un documento attestante non solo il valore delle quote del fondo ma anche la composizione del fondo stesso alla data di morte del titolare delle quote. — **G.Ur.**

gianfranco.ursino@ilssole24ore.com